

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE
LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DELLA PARTE
RICORRENTE E DEL DEFUNTO
CONIUGE MILITARE.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Anna De Angelis



15/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Paolo Gargiulo

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni militari iscritto al n. 14845 del
registro di segreteria,

INTRODOTTO con ricorso, depositato il 5 dicembre 2025, proposto
da Z. N., nata in omissis il omissis, c.f. omissis, rappresentata e
difesa dall'avv. Eva Casi (p.e.c.: eva.casi@avvocatiudine.it) ed
elettivamente domiciliata presso lo Studio di questa, Palmanova
(prov. Udine), Borgo Cividale, n. 42;

CONTRO:

- il Ministero della difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Trieste (avv. Guglielmo Guglielmi);
- l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - quale
successore dell'I.N.P.D.A.P., per effetto dell'articolo 21,
comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n.
214 – rappresentato e difeso dall'avv. Luca Iero (p.e.c.:
avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Paolo Bonetti
(p.e.c.: avv.paolo.bonetti@postacert.inps.gov.it),

dell'Avvocatura dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Direzione regionale dell'I.N.P.S. per il Friuli Venezia Giulia, in Trieste, via Cesare Battisti, n. 10;

AVVERSO:

- *“il provvedimento di rigetto del MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA, protocollo n. M_D A934676 CSE2022 0004208 2022-11-17 (posizione n. 696626 A 7) ed il relativo parere n. 739762021 protocollo n. M_D A70E70F REG2022 0022535 17-11-2022 emesso dal Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze”;*
- *il “successivo atto in riscontro ad istanza di codesta difesa del 16.10.2024 emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – di data 21.10.2024 [...], con il quale veniva rigettata l'ulteriore e successiva istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in quanto presupposto per la concessione della pensione di reversibilità di privilegio, nonché ogni ulteriore atto prodromico, conseguente o comunque connesso”.*

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 12 maggio 2026, con l'assistenza del segretario d'udienza dott. Gabriele Turiano, l'avv. Eva Casi per il ricorrente e l'avv. Paolo Bonetti per l'I.N.P.S.; non comparso il Ministero della difesa.

Ritenuto in

FATTO

I. La parte ricorrente – coniuge superstite di D. P. [*“Caporal Maggiore Capo Scelto presso l'Esercito Italiano, nato a Grottaglie (TA) il 15.01.1980 e deceduto in Cordovado (PN) il 23.07.2021”*] e *“titolare di pensione indiretta, in compartecipazione con figlia minore”* [come riferito e documentato dall'I.N.P.S. con la memoria di costituzione e con l'allegato provvedimento della Direzione Provinciale di Pordenone (atto n. PN1062025000002) di *“RILIQUIDAZIONE PENSIONE CON ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 12 DELLA LEGGE 335/95”* (relativo ai casi di cessazione dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio)] - ha adito questa Corte lamentando che il Comitato di verifica delle cause di servizio (con parere reso nell'adunanza n. 2574 dell'11 novembre 2021) ha escluso la dipendenza dell'*“EXITUS PER ADENOCARCINOMA DEL COLON DESTRO CON LESIONI RIPETITIVE LINFONODALI E PERITONEALI”* (cfr. anche Dipartimento Militare di Medicina legale di Padova, Commissione Medica, 1^a Sezione, mod. BL/B N. ACMO212998 del 6 settembre 2021) dal servizio svolto dal predetto D. P., con conseguenziale diniego, da parte del Ministero della difesa (Direzione generale della previdenza militare e della leva, II Reparto, 7^a Divisione, 1^a Sezione, decreto prot. n. M_D A934676 CSE2022 0004208 del 17 novembre 2022, confermato con nota prot. n. M_D A934676 CSE2024 0102264 del 21 ottobre 2024, di riscontro a istanza dell'odierna ricorrente del 4 settembre 2024, prodotta a corredo della memoria di costituzione ministeriale), del riconoscimento di tale nesso eziologico e della concessione dell'equo indennizzo, chiesti dal militare con istanza del 13 gennaio 2021.

I.1. Al riguardo, la difesa della ricorrente – dopo essersi soffermata sul servizio svolto dal suo congiunto e aver evidenziato il proprio interesse al riconoscimento della *“interdipendenza tra l’infermità causativa del decesso del marito ed il servizio espletato, quale presupposto per l’ottenimento del trattamento pensionistico di privilegio, nelle forme della reversibilità, quale bene della vita ambito”* - sostiene, in particolare, col supporto di una consulenza tecnica di parte (dott. Giovanni Mazzocchi Palmieri, medico chirurgo specialista medico legale, Udine, 22 gennaio 2024), che la *<infermità tumorale “adenocarcinoma del colon destro” presentata dal de cuius, in relazione alla patologia a causa della quale è deceduto in data 23.07.2021, può senz’altro considerarsi, in base alla letteratura medica oncologica, correlabile al servizio prestato come meccanico di automezzi che comporta il rischio di esposizione a sostanze chimiche quale inalazione ed ingestione di gas di scarico dei motori diesel, essendo gli stessi una miscela complessa di fumi prodotti dalla combustione e vapori di idrocarburi aromatici>.*

I.2. La stessa difesa – a valle di specifico percorso argomentativo, basato su numerosi richiami giurisprudenziali, finalizzato a sostenere la sussistenza della giurisdizione di questa Corte sulla presente controversia e l’ammissibilità della domanda – conclude, quindi, formulando le seguenti domande:

<- Preliminarmente, disporre procedersi a Consulenza Tecnica d’Ufficio mirante a valutare la sussistenza di interdipendenza, in termini di causalità/concausalità tra la patologia sofferta ed il servizio

espletato, quale presupposto necessario per la concessione della pensione di privilegio in reversibilità. Concedere termine per la nomina di proprio Consulente Tecnico di Parte, nei termini di Legge;

- Conseguentemente, all'esito della disposta CTU, annullare/revocare il rigetto del MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA, protocollo n. M_D A934676 CSE2022 0004208 2022-11-17 (posizione n. 696626) ed il relativo parere n. 739762021 protocollo n. M_D A70E70F REG2022 0022535 17-11-2022 e per l'effetto, Voglia riconoscere in capo al medesimo l'interdipendenza da causa di servizio del decesso da ritenersi conseguente alla infermità/lesione, quindi, riconoscersi dipendente da causa di servizio con il seguente provvedimento, quale presupposto necessario per la concessione della pensione di reversibilità di privilegio e del correlato equo indennizzo, con ogni conseguente effetto di Legge.

- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio>.

II. Con memoria depositata il 29 aprile 2026, si è costituito, in proprio, il Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva.

II.1. L'Amministrazione, dopo aver succintamente descritto i termini della controversia, sostiene, con specifiche argomentazioni, l'infondatezza della pretesa e della richiesta istruttoria di C.T.U., per poi concludere chiedendo *“che il ricorso venga rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi riferiti, con vittoria delle spese di giudizio quantificate globalmente nella misura di euro 1.500*

(millecinquecento) e, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori richieste, che il Ministero della Difesa, in caso di soccombenza, venga condannato in solido con l'I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite".

III. Con memoria depositata il 29 aprile 2026, si è costituito l'I.N.P.S.

III.1. La difesa dell'Ente previdenziale – dopo aver premesso che la ricorrente “è titolare di pensione indiretta, in compartecipazione con figlia minore”, e che la “pensione di reversibilità è stata liquidata dalla sede INPS di Pordenone, con i benefici di cui all'art. 2, c. 12 della L. n. 335/1995” (supra, sub I) – evidenzia, anzitutto, che la “ricorrente non ha mai presentato all'INPS domanda di pensione privilegiata” e che “il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio [...] ha giudicato le infermità in questione non dipendenti da fatti di servizio”; rileva, inoltre, che l'Istituto “è rimasto del tutto estraneo al procedimento amministrativo, sicché non può che limitarsi, doverosamente, a prendere atto del citato parere negativo del Comitato di verifica, che non riconosce dipendenti da causa di servizio le patologie lamentate dal[la] ricorrente” medesima con riferimento al defunto coniuge.

Conclude, quindi, la stessa difesa chiedendo il rigetto del ricorso “in quanto infondato”, con vittoria di spese e compensi.

“In via istruttoria, l'INPS si oppone alle istanze avversarie, in quanto superflue in rapporto alla documentazione contraria già in atti”, precisando, tuttavia, che nella “denegata ipotesi di ammissione della richiesta C.T.U. medica, il convenuto Istituto nomina sin da ora C.T.P. il Dott. Vito Misciagna, responsabile dell'Ufficio medico legale INPS di

Pordenone o altro medico da questi delegato”.

IV. Con memoria depositata il 4 maggio 2026 – e sostanzialmente sovrapponibile a quella depositata il 29 aprile 2026 dalla Direzione generale della previdenza militare e della leva (*supra, sub II*) - si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, nell’interesse del Ministero della difesa, formulando le seguenti conclusioni: *“che il ricorso venga rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi riferiti, Con vittoria delle spese di giudizio; nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori richieste, si chiede che il Ministero della Difesa, in caso di soccombenza, venga condannato in solido con l’I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite”* .

V. Alla pubblica udienza del 12 maggio 2026, la difesa della parte ricorrente, nel riferirsi alla memoria di costituzione depositata nell’interesse del Ministero della difesa, ha esposto argomentazioni a sostegno delle ragioni della sua assistita, richiamando anche aspetti del servizio svolto dal defunto coniuge di questa, e, insistendo per la C.T.U., si è riportata all’atto introduttivo.

La difesa dell’I.N.P.S. ha richiamato la propria memoria di costituzione.

Considerato in

DIRITTO

1. Va, preliminarmente, chiarito che, per effetto del secondo comma dell’articolo 417-bis c.p.c., espressamente richiamato dall’articolo 158, comma 2 c.g.c., il Ministero della difesa va ritenuto rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di

Trieste, sebbene l'Amministrazione abbia precedentemente depositato propria memoria di costituzione.

1.1. Va - sempre preliminarmente - inoltre ribadito, essendo stata formulata domanda annullatoria, che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici *<non soltanto è esclusiva, ma è una giurisdizione piena sul rapporto. Sicché l'annullamento dell'atto reputato lesivo[...] non rappresenta l'obiettivo prioritario dell'azione che è, invece, l'accertamento della conformità della prestazione previdenziale alle prescrizioni di settore. A tale riguardo, si consideri che il criterio in base al quale sono regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte (Cass. SS.UU. 10973/2001)>* (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, n. 3298 del 13 ottobre 2011).

La decisione in ordine alla domanda annullatoria va pertanto ritenuta assorbita dalla decisione sul rapporto.

2. Passando all'esame della controversia, si osserva che la parte ricorrente - coniuge superstite di D. P., "Caporal Maggiore Capo Scelto presso l'Esercito Italiano [...], deceduto [...] il 23.07.2021" – ha

chiesto a questa Corte di accertare la dipendenza da causa di servizio del decesso del marito *“quale presupposto necessario per la concessione della pensione di reversibilità di privilegio e del correlato equo indennizzo”*.

La difesa di questa ha, infatti, evidenziato, tra l'altro, che *<la questione di massima, deferita dal Presidente della Corte dei conti con atto del 20 marzo 2023, è stata risolta definitivamente enunciando il seguente principio di diritto: “è ammissibile, ai sensi dell’art. 153, c.1, lett. b), c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente pro-spettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata”>*.

3. Al riguardo, e prima di ogni altra cosa, non appare pleonastico sottolineare che, per valutare, in via preliminare, l'ammissibilità del ricorso, va posta l'attenzione sul fatto che la ricorrente – così come, in vita, il coniuge militare - non ha ritualmente presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata [non potendosi a tal fine valorizzare l'istanza (citata *supra*, *sub* I, insieme con la corrispondente risposta del Ministero della difesa prot. n. M_D A934676 CSE2024 0102264 del 21 ottobre 2024) dell'odierna

ricorrente del 4 settembre 2024 in quanto, sebbene espressamente riferita anche alla “*concessione della pensione di reversibilità*”, è stata rivolta all’Amministrazione di appartenenza del militare anziché al competente I.N.P.S.], essendo questa, nella sostanza, la sola circostanza rilevante.

Infatti, in precedenti casi analoghi che vedevano l’interessato ancora in servizio - giunti, come si vedrà, all’attenzione della giurisprudenza - tale circostanza emergeva solo in quanto, per questo, non era stata, appunto, presentata domanda amministrativa di pensione privilegiata.

3.1. Fatta questa premessa, va osservato, in primo luogo, che, secondo il giudice della giurisdizione, “*è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell’ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato*” (Corte di Cassazione, SS.UU., ord. n. 4325 del 24 febbraio 2014; negli stessi termini, sent. n. 5467 del 6 marzo 2009. In senso sostanzialmente conforme, Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 119 del 3 febbraio 2015; Sez. giur. Marche, sent. n. 130 del 3 dicembre 2014; Sez. giur. Lazio, sent. n. 770 del 5 novembre 2014; sent. n. 646 del 28 agosto 2014; sent. n. 225 del 18 marzo 2014).

Va, poi, osservato che dall’avvenuta affermazione della giurisdizione di questa Corte non si può far discendere la considerazione secondo cui la sussistenza della stessa anche sulla “*sola domanda di mero*

accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato”, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione, avrebbe senso solo scavalcando, comunque, il muro, posto all’interno del perimetro che delimita tale giurisdizione, costituito dalle condizioni di ammissibilità, vale a dire approdando all’esame del merito senza attraversare la porta, che si apre solo sussistendo tali condizioni, che consente di superare ritualmente quella barriera.

Sul punto, va, in particolare, rilevato che non può essere presa in considerazione solo una parte del principio affermato dalla Suprema Corte (vale a dire, quella secondo cui *<è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell’ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla “materia”>*), ma va dato rilievo alla medesima ordinanza della Corte regolatrice anche nella parte in cui essa afferma che *<non incide assolutamente sulla affermata giurisdizione della Corte dei conti - dipendente soltanto, si ribadisce, dall’oggetto della domanda, concernente certamente la “materia” pensionistica - la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio attivo, tale circostanza, estranea al giudizio [delle stesse] sezioni unite, potendo eventualmente rilevare, secondo l’autonomo giudizio*

sul punto dell'adita sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, sull'ammissibilità della proposta domanda> (Corte di Cassazione, SS.UU., ord. n. 4325 del 2014, cit.).

Al riguardo, va, infatti, considerato che, in presenza di una costruzione processuale che finalizza la domanda giudiziale del dipendente in servizio al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata (mai chiesta in via amministrativa), il senso dell'affermazione della sussistenza della giurisdizione di questa Corte va individuato nel corrispondente difetto di giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro (ove destinatario di una domanda giudiziale sostanzialmente uguale a quella formulata nel presente giudizio, vale a dire riferita al riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, anche futuro), sebbene tale rapporto sia in corso nel momento dell'instaurazione del processo (Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, sentt. n. 196 del 15 settembre 2021 e n. 27 del 12 febbraio 2020) o, in ogni caso (cioè anche allorquando il dipendente non è più in servizio), la vicenda controversa inerisca – come nel caso di specie (diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una specifica infermità e dell'equo indennizzo) – al rapporto di lavoro.

3.2. Ciò premesso, va rilevato che le Sezioni riunite di questa Corte, con sentenza n. 12/2023/QM/PRES del 17 agosto 2023, hanno affermato il seguente principio di diritto: «è *ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con*

cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata».

3.2.1. Il Giudice della nomofilachia – dopo aver osservato che l'articolo 153, comma 1, lett. b c.g.c. *“limita la proponibilità delle azioni in materia pensionistica consentendo l'articolazione in sede giudiziale solo di domande sulle quali l'amministrazione abbia già provveduto a svolgere le valutazioni di competenza, giungendo ad esternare un provvedimento reputato non soddisfattivo, ovvero domande per le quali, nonostante la rituale attivazione del procedimento, lo stesso non abbia avuto avvio o conclusione e sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere e, dunque, si sia cristallizzato il silenzio–rifiuto”* - approda a tale esito a valle di un articolato e pregevole percorso argomentativo, la cui linea direttrice può essere così sintetizzata:

3.2.1.a. secondo il *“dato lessicale”* della norma in argomento, *<l'inammissibilità del ricorso non è predicata in relazione alla mancanza della domanda “di pensione” ma, semplicemente, con riferimento alla mancanza della domanda “sulla quale non si sia provveduto (esplicitamente o implicitamente, per via del silenzio) in*

sede amministrativa">, sicché "è [solo] l'anticipato coinvolgimento dell'amministrazione competente a pronunciarsi sulla domanda azionata in giudizio che la previsione di inammissibilità mira a preservare";

3.2.1.b. se ricorre una situazione "come, appunto, quella della reazione del lavoratore pubblico ancora in servizio cui sia stato negato il riconoscimento" della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "dal medesimo patita", "occorre in concreto valutare la sussistenza [...] dell'interesse ad agire";

3.2.1.c. in questa prospettiva, l'articolo 12, comma 1 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, secondo cui "Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio", non può essere letto nel senso che:

- i. "se unico è l'accertamento del nesso causale presupposto tra servizio prestato e patologia patita (sia per l'equo indennizzo che per la pensione privilegiata), qualora lo stesso diventi definitivo in sede giudiziale per uno dei due benefici, determinerà l'insorgenza del diritto soggettivo anche per l'altro", atteso che "quell'accertamento trasfuso nel provvedimento di diniego dell'amministrazione rispetto all'altro beneficio è divenuto intangibile per effetto della decadenza dall'impugnazione prevista a tutela dell'interesse pubblico alla stabilità, in presenza di una posizione giuridica pacificamente

di interesse legittimo pretensivo”;

- ii. *<solo il positivo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio integr[a] un prodotto destinato a riverberare gli effetti non solo nel perimetro dell'equo indennizzo, ma anche della pensione privilegiata>, atteso che “sarebbe del tutto irragionevole attribuire forza asimmetrica ad un accertamento, a seconda che conduca a riconoscere o a negare la dipendenza della patologia da causa di servizio”;*

3.2.1.d. *pertanto, “vi può essere, in concreto e all'attualità, l'interesse a contestare lo sfavorevole giudizio di non dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio”, proprio al fine di “evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla (necessariamente) futura richiesta di pensione privilegiata, invocabile a partire dal momento della cessazione dal servizio”;*

3.2.1.e. *“l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico [...] tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza”;*

3.2.1.f. *“Pur essendo indubitabile che il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio di infermità e lesioni sia un segmento della più complessa fattispecie rilevante ai fini del conseguimento del trattamento di privilegio, cionondimeno gli effetti*

pregiudicanti che l'accertamento avviato durante il servizio può generare giustificano l'immediata reazione in sede giudiziaria";

3.2.1.g. *“non si comprenderebbe la ragione per la quale, in luogo di un giudizio specificamente volto ad accertare la dipendenza da causa di servizio, debbano essere prudenzialmente attivati quei presidi solo strumentali e cautelari per preservare la futura possibilità di prova dei fatti, quali l'accesso ai documenti o i procedimenti di istruzione preventiva”.*

3.3. Ulteriori considerazioni conducono, tuttavia, questo giudicante a discostarsi dalle autorevolmente motivate conclusioni del Collegio nomofilattico, auspicando, allo stesso tempo, ove si verifichino le necessarie condizioni processuali, una rimeditazione sul punto.

3.3.1. Al riguardo, occorre prendere le mosse dal fatto che le Sezioni riunite, sul tema dell'unicità di accertamento di cui al citato articolo 12 del d.P.R. n. 461 del 2001 (*supra, sub 3.2.1.c*), hanno ritenuto *“inesatto [l'] assunto”* secondo cui questa *<varrebbe esclusivamente per il “riconoscimento” della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione ma non anche per il “disconoscimento” della medesima>*.

A tale convincimento il Collegio nomofilattico arriva – in modo logico e lineare - osservando, in particolare, che l' *“accertamento, indipendentemente dall'esito cui perviene, è svolto con una metodologia omogenea, tesa ad acclarare se una data patologia è causalmente riconducibile, anche quale solo fattore concausale, al servizio svolto”* e che la *“positivizzazione del principio dell'unicità era*

(e rimane) funzionale all'esigenza di evitare che il medesimo fatto presupposto (dipendenza da causa di servizio) potesse essere diversamente valutato a seconda del contesto valutativo nel quale entrava".

La conclusione (*supra*, sub 3.2.1.c, ii) - che parrebbe, però, non allineata al dato testuale della disposizione in questione (*supra*, sub 3.2.1.c), la quale riferisce l'unicità dell'accertamento al solo caso del "riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione" e non a qualunque esito del relativo procedimento di accertamento (cioè, non anche al caso di diniego) – cui giungono le Sezioni riunite è, dunque, che il principio di cui al testé richiamato articolo 12 vale sia nel caso di "riconoscimento" che in quello di "disconoscimento" della relazione di causalità in parola, con la conseguenza che "vi può essere, in concreto e all'attualità, l'interesse a contestare lo sfavorevole giudizio di non dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio [...] per evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla (necessariamente) futura richiesta di pensione privilegiata, invocabile a partire dal momento della cessazione dal servizio".

3.3.1.1. All'interprete posto da altro angolo visuale, sembra, tuttavia, presentarsi uno scenario diverso.

Sul punto, si osserva che il principio di unicità dell'accertamento - in quanto espressamente riferito, dallo stesso articolo 12, sia alla "richiesta di equo indennizzo" che a quella di "trattamento pensionistico di privilegio" - riguarda due interessi la cui eventuale

tutela processuale è affidata ad altrettanti distinti plessi giurisdizionali.

Orbene, la comprensibile scelta del legislatore secondario di prevedere, in punto di dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta o della lesione subita, un accertamento unico per il raggiungimento di finalità diverse (equo indennizzo e pensione privilegiata) – e giustiziabili innanzi a giudici diversi - appare ragionevole e ben armonizzata nel contesto sistematico in cui la stessa si colloca proprio se letta così come testualmente declinata nella relativa costruzione normativa.

L'articolo 12 in argomento contempla, infatti, l'unicità di accertamento nel solo caso - testualmente previsto - di *"riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione"* (e non anche nel caso di diniego), in ragione del fatto che solo in tale situazione, a ben vedere, risulta fisiologico evitare la ripetizione dell'accertamento del nesso causale di cui si tratta, non essendovi alcun interesse alla reiterazione in questione da parte della persona fisica - la cui pretesa, almeno per quell'aspetto, è stata soddisfatta - e non emergendo, dunque, alcuna esigenza di tutela.

Proprio alla luce del fatto che quest'ultima è fornita da giudici diversi a seconda che si tratti di equo indennizzo o di pensione privilegiata, il predetto assunto trae origine dalla considerazione secondo cui il segmento procedimentale che accomuna i percorsi previsti per il conseguimento dei distinti beni della vita dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, cioè l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta, resta effettivamente comune a tali

finalità solo nel caso di riconoscimento del nesso causale, poiché nel caso di diniego della sussistenza di questo, emergendo una esigenza di tutela, nello stesso segmento procedimentale le due strade inevitabilmente si dividono, essendo, come già evidenziato, diversi i plessi giurisdizionali che possono assicurare tale tutela.

In altri termini, solo nel caso di *“riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione”* in occasione della *“richiesta di equo indennizzo”* il percorso resta fluido e non avrebbe senso alcuno la reiterazione dell'accertamento del nesso causale allorquando sia chiesto il *“trattamento pensionistico di privilegio”*, sicché solo in tale eventualità l'applicazione del principio dell'unicità dell'accertamento non dà luogo a disarmonie sistematiche.

Diversamente, nel caso di disconoscimento di tale dipendenza, l'applicazione dello stesso principio, scontrandosi frontalmente con l'interesse della persona fisica alla ripetizione dell'accertamento, fa nascere una esigenza di tutela anche su un fronte diverso – cioè riguardo all'eventuale e futuro rapporto pensionistico di privilegio - rispetto a quello attuale lavoristico in cui la controversia si è generata.

Tale ulteriore esigenza di tutela – frutto dell'applicazione del principio dell'unicità dell'accertamento inteso in senso globale (comprensivo, cioè, del caso di diniego) e destinata a essere scrutinata da un giudice diverso (cioè la Corte dei conti) rispetto a quello al quale fa capo la giurisdizione nell'ambito di insorgenza della lite, rientrando nell'area del rapporto di lavoro - porta inevitabilmente con sé questioni problematiche (come quella dell'ammissibilità di un'azione

di mero accertamento) che il legislatore secondario, formulando la disposizione in argomento nei termini già ricordati (*supra*, *sub* 3.2.1.c), ha evidentemente inteso evitare.

Non stupisce, dunque, che il precetto regolamentare in parola, cioè il più volte richiamato articolo 12, abbia espressamente riferito l'unicità dell'accertamento al solo caso di "*riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione*" e non anche a quello del diniego.

Da ciò discende che - nel necessario passaggio dalla disposizione alla norma, mediato dall'interpretazione - soltanto ritenendo il principio di unicità dell'accertamento riferibile al solo caso di <riconoscimento> (e non anche a quello di <diniego>) si riscontra, nell'ottica di una sempre auspicabile armonia esegetica, la sovrapponibilità tra senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e l'intenzione del legislatore (articolo 12 delle preleggi).

In questa prospettiva – che, per le ragioni esposte, questo giudicante ritiene preferibile rispetto alle conclusioni cui il Giudice della nomofilachia (che sembra disallinearsi rispetto al dato testuale offerto dalla disposizione esaminata) approda a valle di autorevole percorso motivazionale (*supra*, *sub* 3.3.1) - non sussisterebbe, ovviamente, alcun interesse ad agire innanzi a questa Corte, quale giudice delle pensioni, atteso che il lamentato diniego riguarderebbe solamente la questione lavoristica della spettanza dell'equo indennizzo.

In buona sostanza, parrebbe che la questione da cui ha tratto origine

il contrasto giurisprudenziale che ha, poi, comportato l'intervento delle Sezioni riunite affondi le proprie radici nella ricerca di una determinata composizione logico sistematica che ha dato luogo a una lettura dell'articolo 12 del d.P.R. n. 461 del 2001 non allineata al corrispondente dato testuale, vale a dire che una lettura di tale disposizione aderente al senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse avrebbe, verosimilmente, reso altrettanto palese l'intenzione del legislatore secondario, così come testé descritta, ed evitato l'insorgenza del tema controverso.

3.3.2. In ogni caso - vale a dire, anche ipotizzando di seguire l'orientamento secondo cui il principio di unicità dell'accertamento sarebbe riferibile sia al caso di <riconoscimento> che a quello di <diniego> - resta il fatto che la domanda giudiziale appare avulsa dalla conformazione del rapporto sostanziale riguardo al quale è invocata la tutela, atteso che, sebbene al giudice venga praticamente chiesto, appunto, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte dalla parte ricorrente, quale presupposto per il futuro riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, sul piano sostanziale, vale a dire nel relativo procedimento amministrativo, neanche il solo mero interesse a quel beneficio (la pensione privilegiata) è in alcun modo venuto in rilievo: l'odierna parte ricorrente ha, infatti, chiesto, in sede amministrativa, il solo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata e la concessione dell'equo indennizzo (*supra*,

sub l).

In buona sostanza, il fatto che la domanda giudiziale non sia sovrapponibile a quella formulata in via amministrativa rende evidente che la parte ricorrente chiede tutela giudiziaria riguardo allo scopo-mezzo (il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte), senza aver mai manifestato, sempre in via amministrativa, interesse rispetto allo scopo-fine (la pensione privilegiata) e che, pertanto, il giudice contabile – individuato, quale titolare della giurisdizione, proprio grazie all'inclusione dell'interesse alla futura pensione privilegiata (cioè allo scopo-fine) nella costruzione processuale introduttiva del giudizio - non può scrutinare la fondatezza di una pretesa strumentale rispetto a un interesse mai oggettivamente manifestato e sul quale, dunque, proprio per questo mai vi è stata controversia con l'Amministrazione.

Lo scopo-fine (vale a dire la concessione della pensione privilegiata) non è, infatti, attuale e potrebbe, comunque, non divenire tale, atteso che lo stesso potrebbe non essere perseguito in futuro, sicché una pronuncia sulla fondatezza della domanda giudiziale (scopo-mezzo) sarebbe potenzialmente inutile, in violazione del principio secondo cui l'azione giudiziaria è ammessa per la tutela di interessi concreti e attuali.

Si osserva, infatti, a titolo di mero esempio (e in termini generali, vale a dire in una prospettiva che va oltre il caso concreto di cui qui si tratta):

i) che la domanda amministrativa di trattamento

pensionistico di privilegio, per, sebbene improbabile,

scelta o per morte non dipendente da causa di servizio,

potrebbe non essere mai presentata;

ii) oppure, sempre in linea puramente teorica, che

potrebbero intervenire ulteriori limitazioni legislative sul

diritto alla pensione privilegiata, come già avvenuto per

effetto dell'articolo 6 del decreto-legge n. 201 del 2011,

convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 dello

stesso anno (riguardo al quale significativi spunti di

riflessione sono recati dalla recente sentenza della

Corte costituzionale n. 37 del 23 marzo 2026);

iii) oppure, ancora, che, nel corso del tempo, la ricerca e il

progresso nella scienza e nella tecnologia medica

potrebbero rendere l'infermità sofferta suscettibile di

miglioramento, con conseguenziale venir meno del

presupposto previsto, per la concessione della pensione

privilegiata, dall'articolo 67, primo comma del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092.

Per quanto concerne, in particolare, quest'ultimo aspetto, non va

sottaciuto che la condizione secondo cui le infermità o le lesioni “*non*

siano suscettibili di miglioramento”, posta dalla predetta norma per

l'ottenimento del beneficio pensionistico, deve sussistere al momento

della domanda amministrativa intesa a ottenere quest'ultimo, sicché

ogni valutazione al riguardo che sia largamente anteriore rispetto a

tale momento sarebbe, in linea di principio, irrilevante, costituendo la

stessa solo un'aspettativa proiettata verso l'eventuale futura pensione.

Non sembra, dunque, corretto disattendere il principio – ancorché affermato in diverso contesto – secondo cui *“è inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l'azione diretta ad accertare il nesso di causalità tra infortunio e prestazione di lavoro, senza che sia residuata un'inabilità permanente indennizzabile* [che nel caso della pensione privilegiata sarebbero le infermità o le lesioni non suscettibili di miglioramento, da accertare, però, al momento della relativa domanda amministrativa; n.d.e.], *atteso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dai giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare, dovendosi rilevare che la natura lavorativa dell'infortunio, o l'eziologia professionale della malattia, non costituisce una questione pregiudiziale alla prestazione economica, come tale suscettibile, a norma dell'art. 34 c.p.c., di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall'esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo (v., ex multis, Cass. 8 settembre 2015, n. 17803 e la giurisprudenza ivi richiamata)”* (Cass. Sez. Lavoro, ord. n. 29577 dell'11 ottobre 2022).

In altri termini, per la mancanza della domanda amministrativa di

pensione privilegiata, il collegamento oggettivo tra diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate e lesione dell'interesse pensionistico è insussistente sul piano sostanziale.

Stando così le cose, e tenuto altresì conto del carattere generale della questione processuale in argomento, appare difficile discostarsi dall'insegnamento della Corte Suprema di Cassazione secondo cui *“non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza”* (recentemente, Cass. Sez. Lavoro, ord. n. 4729 del 14 febbraio 2022, che richiama *“Cass. 24 gennaio 2019, n. 2057”* e *“Cass. 4 maggio 2012, n. 6749”*).

3.3.3. A ciò va aggiunto – anche qui sempre in termini generali, come precisato nel precedente paragrafo - che se si ritenesse ammissibile una domanda giudiziale frutto di una costruzione processuale (dove vi è espressa affermazione del futuro interesse pensionistico, per i consequenziali effetti in termini di individuazione della giurisdizione di questa Corte) avulsa dalla conformazione del rapporto sostanziale riguardo al quale è chiesta la tutela, vale a dire non sovrapponibile a un assetto di interessi oggettivamente manifestati sul piano sostanziale (dove, invece, mancando la domanda amministrativa pensionistica, manca l'oggettiva manifestazione dell'interesse pensionistico), si otterrebbe il distorto risultato secondo cui, nel caso di accertamento, da parte del giudice contabile, della dipendenza da

causa di servizio di una infermità (scopo-mezzo), l'interessato sembra, comunque, potersi avvalere di tale pronuncia anche per ottenere altri benefici (cioè, altro scopo-fine), il cui riconoscimento è subordinato alla sussistenza dello stesso presupposto (cioè, dello stesso scopo-mezzo).

Al riguardo, va, infatti, osservato che se per un verso è vero che il beneficio dell'equo indennizzo non sarebbe, comunque, più ottenibile, in quanto, data la sua *"natura di interesse legittimo pretensivo"* (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sent. n. 142 dell'8 gennaio 2020), il relativo diniego amministrativo assume carattere di definitività nel caso di non tempestiva impugnazione, per altro verso è pur vero che esistono altri benefici connessi al rapporto di lavoro la cui concessione è subordinata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità (*"ad es. aspettativa, assegni, rimborso spese"*, C.d.S., IV, sent. n. 142 del 2020, cit.).

Tale aspetto appare, peraltro, espressamente considerato dalla stessa parte ricorrente, la quale ha inequivocabilmente chiesto l'accertamento giudiziale *"quale presupposto necessario per la concessione della pensione di reversibilità di privilegio e del correlato equo indennizzo, con ogni conseguente effetto di Legge"*.

In altri termini, ammettere la presente domanda giudiziale, prescindendo dall'assetto di interessi oggettivamente manifestati sul piano sostanziale, parrebbe assumere il significato di ammettere che l'interessato possa scegliere il giudice a cui rivolgersi, indipendentemente dalla finalità (scopo-fine) in concreto perseguita,

la cui tutela è, invece, per legge affidata, secondo i casi, al giudice del rapporto di lavoro ovvero al giudice delle pensioni; significherebbe ammettere che, con il solo riferimento, nell'atto introduttivo, al futuro riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata (che è il solo elemento che indirizza verso la giurisdizione della Corte dei conti), si può creare una lite giudiziaria davanti al giudice delle pensioni sebbene non vi sia stata alcuna controversia amministrativa in materia di pensioni, aggirando, così, nella sostanza, il riparto di giurisdizione.

3.3.4. Né, d'altra parte, si può ritenere ammissibile che l'eventuale ritenuta sussistenza di un difetto di effettività della tutela giudiziaria fornita dal giudice naturale del rapporto di lavoro (che può sindacare la decisione amministrativa sul nesso di causalità "*solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali*"; C.d.S., IV, sent. n. 142 del 2020, cit.) possa giustificare una mera costruzione processuale finalizzata all'individuazione di altro giudice.

3.3.5. In buona sostanza, nella materia delle cd. pensioni pubbliche, ci si può rivolgere al giudice contabile per chiedere tutela solo con riferimento a un interesse pensionistico concreto e attuale (non futuro e, come tale, eventuale) che si ritenga leso dall'amministrazione, con la conseguenza che, nel caso, come quello concreto, di diniego amministrativo del solo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità sofferte dall'interessato non facente parte di un procedimento pensionistico (inesistente poiché mai iniziato con una

domanda di pensione privilegiata) ma maturato in altro procedimento amministrativo (cioè quello relativo alla concessione dell'equo indennizzo), il ricorso giurisdizionale pensionistico finalizzato solo a ottenere un rimedio a tale lesione – essendo espressamente volto al solo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta dalla parte ricorrente, quale presupposto per il futuro riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata - va dichiarato inammissibile (in termini sostanzialmente corrispondenti, Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, sentt. n. 33 del 1° dicembre 2023; analogamente, cioè discostandosi dalle conclusioni recate dalla sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n. 12/2023/QM/PRES del 17 agosto 2023, anche Sez. giur. Puglia, sentt. n. 28 e 31 del 10 febbraio 2025, n. 206 del 16 settembre 2025. Anteriormente alla citata pronuncia delle SS.RR. n. 12/2023: Sez. giur. Friuli Venezia Giulia sentt. n. 196 del 15 settembre 2021 e n. 27 del 12 febbraio 2020; Sez. giur. Sicilia, sent. n. 801 del 16 dicembre 2020; ord. n. 169 del 4 novembre 2019, sentt. n. 323 del 13 maggio 2019, n. 776 del 24 settembre 2018, n. 326 del 13 aprile 2016, n. 776 del 20 agosto 2015 e n. 408 del 27 aprile 2015).

3.3.6. A chiusura del cerchio, non si può non osservare come sembri particolarmente significativo il fatto che le Sezioni unite della Cassazione – pur non essendo necessario, essendo in discussione una questione di giurisdizione – abbiano avvertito il bisogno di precisare che *<non incide assolutamente sulla affermata giurisdizione della Corte dei conti - dipendente soltanto, si ribadisce, dall'oggetto*

della domanda, concernente certamente la “materia” pensionistica - la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio attivo, tale circostanza, estranea al giudizio [delle stesse] sezioni unite, potendo eventualmente rilevare, secondo l'autonomo giudizio sul punto dell'adita sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, sull'ammissibilità della proposta domanda> (ord. n. 4325/2014, cit.).

4. Resta assorbita ogni altra questione.

5. Essendo stato definito il giudizio con decisione inerente soltanto a una questione preliminare, e avuto riguardo alle oscillazioni della giurisprudenza sul punto, appare giusto disporre - ai sensi dell'articolo 31, comma 3 c.g.c. – la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1) dichiara inammissibile il ricorso;

2) compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026.

Il Giudice

Cons. Paolo Gargiulo

(firmato digitalmente)

Il GIUDICE,

ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,

